



Istituto Superiore di Sanità

DECRETO N. 64/2021

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20.3.1975, n.70;

Visto il D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 106 concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24.10.2014, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. 28.6.2012, n.106;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2.3.2016, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 28.6.2012, n.106 e s.m.i.;

Considerata la necessità di adeguare il Regolamento concernente l'assegnazione delle borse di studio presso questo Istituto alle nuove realtà formative dell'ente;

Vista la Deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 47 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2021.

ADOTTA

L'unito Disciplinare in materia di attivazione e gestione delle borse di studio e di dottorato di ricerca presso l'ISS.

Roma, 28.05.2021

IL PRESIDENTE
(Prof. Silvio BRUSAFERRO)



Istituto Superiore di Sanità

DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1

Borse di studio per neolaureati

1. L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato Istituto o ISS, può erogare borse di studio per neolaureati, ovvero per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando per il conferimento della borsa di studio ISS, siano in possesso di un diploma di laurea (magistrale o specialistica) conseguito da non più di tre anni.
2. Le borse di studio sono conferite, a seguito di pubblico concorso per titoli e prova colloquio, in favore di candidati cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e cittadini di Paesi Terzi, (titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello *status* di rifugiato oppure dello *status* di protezione sussidiaria) in possesso di laurea o titolo equivalente, italiano o straniero.
3. In coerenza con il Piano Triennale di attività, ciascuna Struttura tecnico-scientifica dell'Istituto, definisce il numero di borse di studio da rendere fruibili. Le richieste saranno valutate dagli organi dell'Istituto, anche in relazione alle dotazioni di bilancio assegnate alla formazione oltre che ai finanziamenti derivanti da progetti di ricerca che riconoscono percorsi formativi.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto può, acquisito il parere favorevole del Comitato Scientifico, deliberare ulteriori programmi di attivazione di borse di studio nell'interesse generale dell'Istituto Superiore di Sanità.
5. La tipologia delle borse di studio è disciplinata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le borse di studio per neolaureati hanno una finalità di formazione del borsista, offerta mediante l'espletamento di studi, ricerche e di lavori scientifici che interessano le linee di attività dell'Istituto.
6. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento delle borse di studio il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Comitato Scientifico sulle materie di studio e ricerca oggetto della borsa, ripartisce il numero, la durata e l'importo delle borse, tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposita voce di bilancio e delle risorse dei progetti finanziati da istituzioni pubbliche e private, delle richieste pervenute dalle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, nonché dal finanziamento e/o cofinanziamento da esse assicurato.
7. Le borse di studio saranno oggetto di programmazione trimestrale da parte dell'Amministrazione dell'Istituto, che - su parere del Comitato Scientifico - ne legittima il conferimento, previa verifica dell'afferenza per materia e della congruità del numero delle attivazioni di borse di studio proposte dalle Strutture tecnico-scientifiche richiedenti rispetto al programma di ricerca presentato dalle stesse nel Piano Triennale di Attività.

8. Le borse di studio hanno durata minima di un anno, estensibile fino ad un massimo di tre anni, oltre i quali non sono più rinnovabili; è possibile il conferimento iniziale delle borse di studio per un periodo superiore ad un anno ove sia già stata garantita un'adeguata copertura finanziaria del progetto di ricerca cui la borsa di studio afferisce.
9. I rinnovi entro i tre anni sono conferiti con decreto del Direttore Generale, previa verifica da parte del Comitato Scientifico del positivo rendimento formativo impartito al borsista, documentato dal Responsabile Scientifico/*tutor* nella relazione finale (che dovrà riportare l'eventuale redazione di *poster*, produzione di pubblicazioni, ecc.)
10. Nel caso in cui la borsa di studio abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere in parte svolta all'estero, purché ciò sia coerente con il programma di ricerca affidato al borsista; in tal caso, la retribuzione sarà adeguatamente rivalutata a seconda della destinazione. Il periodo all'estero deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Struttura di afferenza su proposta motivata del Responsabile scientifico.
11. Il godimento della borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro, essendo la stessa finalizzata solamente alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento del borsista.
12. La supervisione della formazione, oggetto della borsa, è affidata ad un Responsabile scientifico, che in qualità di *tutor* dovrà impartire al borsista un insegnamento per complessive 150 ore annue, nell'ambito della materia di assegnazione della borsa di studio, concordandolo con il Direttore della Struttura tecnico scientifica. A tale scopo dovrà essere predisposto un piano formativo che, attraverso l'adozione di un diario-registro e prevedendo la partecipazione anche a seminari, *workshop* e laboratori di ricerca tematici, ecc., fornisca un riscontro documentale del percorso di formazione del borsista e consenta di monitorarne l'andamento. Al termine della borsa di studio il *tutor* consegnerà un "certificato di frequenza e profitto" da cui si deducano le competenze acquisite dal borsista durante il periodo di formazione e i prodotti scientifici ottenuti (*abstracts*, partecipazioni a convegni, pubblicazioni).
13. I diritti e gli obblighi del borsista sono disciplinati dal presente disciplinare e dai rispettivi bandi di concorso.
14. Le borse di studio sono conferite a seguito dell'espletamento di pubblici concorsi per titoli e prove-colloquio
15. I bandi per l'assegnazione delle borse di studio sono resi pubblici, mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet dell'Istituto (www.iss.it), almeno trenta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
16. Possono partecipare ai pubblici concorsi coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio richiesto dal bando e che possiedano i requisiti previsti dal bando stesso, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
17. I titoli di merito, il contenuto della prova-colloquio e le modalità di valutazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile per ognuna delle categorie di titoli.
18. Insieme al *curriculum vitae* del candidato sono valutate le seguenti tre categorie di titoli:
 - I. Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso (fino a 6 pt);
 - II. Attività svolta, corsi di perfezionamento, di specializzazione, qualificazione ed aggiornamento, altri titoli (fino a 10 pt);
 - III. Voto di laurea (fino a 14 pt attribuiti secondo il seguente prospetto):

- a. fino a 100/110: punti 3.00
- b. da 101/110 a 107/110: punti 7.00
- c. da 108/110 a 110/110: punti 11.00
- d. 110/110 con lode: punti 14.00

19. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 18/30 punti. Al colloquio può essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta, sui titoli prodotti e sulle materie oggetto dell'attività di progetto per cui la borsa è indetta e - ove richiesto dal bando - in una conversazione volta all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Ai fini del superamento del colloquio il candidato alla borsa di studio deve riportare un punteggio minimo di 18/30, così come indicato nel bando.
20. Le commissioni esaminatrici per le borse di studio ISS (comprese quelle finanziate da risorse derivanti da convenzioni anche esterne all'Istituto Superiore di Sanità), nominate con decreto del Presidente dell'Istituto, sono composte da:
- il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca interessato, con funzioni di Presidente;
 - il Direttore della Struttura tecnico-scientifica interessata in qualità di membro;
 - un Dirigente di ricerca o Dirigente tecnologo o un Primo Ricercatore/Primo Tecnologo o un Ricercatore/Tecnologo esperto nella materia, in qualità di membro;
 - le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di Amministrazione.
21. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
22. L'Istituto, per favorire la formazione di personale altamente specializzato può concedere borse di studio, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli del presente disciplinare, da fruire all'estero per parte o per l'intero periodo. In tale eventualità è previsto un adeguamento dell'importo della borsa.

Articolo 2

Finanziamento e ammontare delle Borse di studio

1. Le borse di studio sono finanziate dall'Istituto con le risorse del proprio bilancio o con le risorse dei progetti finanziati da istituzioni pubbliche e private. In quest'ultimo caso l'Istituto, al fine di dare sollecito avvio alle attività dei progetti approvati, può istituire un apposito fondo.
2. L'importo annuo lordo delle borse di studio viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Borse di studio per dottorato di ricerca

1. L'Istituto può attivare programmi di borse di studio per dottorati di ricerca nell'ambito del proprio Piano triennale di attività ed il cui finanziamento può derivare da fonti proprie oppure da specifici finanziamenti per progetti di ricerca.

2. Le modalità di concessione della borsa di studio di dottorato sono le seguenti:

- a. La borsa di studio dell'Istituto, ai sensi dei precedenti articoli, può essere concessa ad un laureato vincitore di un Dottorato di ricerca senza borsa di studio di un ateneo titolare del corso di dottorato. In questo caso l'attività di ricerca del borsista coincide con il programma della tesi di dottorato e la formalizzazione con l'ateneo, titolare del dottorato, avviene attraverso la stipula di una convenzione. L'assegnazione della borsa non segue quindi la procedura relativa alla selezione del borsista così come descritta all'art. 1, avendo il borsista in questione già superato la selezione all'interno dell'ateneo.
- b. L'Istituto può stipulare specifiche convenzioni con gli atenei titolari dei corsi di dottorato oppure un accordo quadro con una università prescelta, per realizzare un programma di dottorati. L'Università in virtù dei suddetti atti potrà collaborare a progetti di ricerca in cui l'Istituto è beneficiario di finanziamenti, in qualità di ente associato / terza parte mettendo a disposizione del progetto un dottorato di ricerca. La borsa di studio di dottorato sarà erogata dall'Università e accanto al responsabile dell'Istituto sarà chiamato a collaborare anche il tutore dell'ateneo. L'Università, chiamata a partecipare allo specifico progetto, procederà a presentare apposita rendicontazione, chiedendo il rimborso delle spese di dottorato.

Articolo 4

Assegnazione delle Borse di studio

1. L'assegnazione della borsa di studio viene comunicata al vincitore per e-mail, o raccomandata, con la specificazione della data d'inizio e della struttura presso cui dovrà svolgere la sua attività.
2. Il Direttore della struttura interessata notifica, entro una settimana all'ufficio preposto, ed eventuali sospensioni e/o interruzioni della stessa.

Articolo 5

Decadenza e rinuncia della Borsa di studio

1. Il vincitore di borsa di studio che non faccia pervenire apposita dichiarazione di accettazione decade dal diritto alla borsa. Decadono, altresì, coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio entro il termine indicato all'attività relativa alla borsa di studio, a meno di giustificato motivo.
2. L'assegnatario della borsa che dopo aver iniziato l'attività di formazione, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata prevista dalla borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca, può essere dichiarato decaduto.
3. Il provvedimento di decadenza sarà assunto, con provvedimento motivato dal Presidente, su proposta del Responsabile scientifico, sentito il Direttore della struttura presso cui il borsista svolge la sua attività.
4. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività formativa prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio preposto ed al Responsabile scientifico.

5. Non costituisce interruzione della borsa un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore della struttura, sentito il Responsabile scientifico.
6. La fruizione della borsa deve essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia superiore ad un mese.

Articolo 6

Incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interessi

La borsa di studio è incompatibile con:

- a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato anche a tempo determinato, ferma restando la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
- b) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al punto precedente;
- c) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
- d) la frequenza a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di frequenza non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.

La dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto è acquisita contestualmente all'accettazione della borsa di studio.

Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità o il conflitto d'interessi sia già presente all'atto del conferimento della borsa di studio non si procederà all'attribuzione stessa, salvo il superamento della causa di incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Istituto.

Anche nel caso in cui l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifichi in momento successivo, tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di studio assegnata, salvo il superamento della causa di incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Istituto.

Il borsista si impegna a comunicare, al Dirigente competente, al responsabile scientifico, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni anche potenziali di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto di accettazione della borsa di studio stessa.

Articolo 7

Modalità di pagamento e copertura assicurativa

1. Le borse di studio nazionali non possono essere cumulate con altre borse, né assegni, sovvenzioni di analoga natura, stipendi, o retribuzioni corrisposti od erogati da altri enti pubblici o privati.
2. Il pagamento delle borse è, di norma, effettuato in rate mensili posticipate.
3. Gli assegnatari delle borse di studio, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati a norma delle disposizioni contenute nel DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche presso l'INAIL.

4. Il vincitore, nell'accettare la borsa di studio, dovrà dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza connesse alle attività formative previste, che gli saranno state comunicate dal Responsabile scientifico.
5. Il Responsabile scientifico dovrà vigilare affinché l'attività del borsista non sia espletata con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato. Il borsista non è tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro presso la sede di fruizione della borsa.
6. Il titolare della borsa, previa autorizzazione del Direttore della struttura, può partecipare a convegni e congressi per attività formative connesse allo svolgimento delle borse.
7. I titolari di borsa di studio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e di iscrizione per la partecipazione a convegni e congressi, per attività connesse allo svolgimento della formazione, su proposta del Responsabile scientifico, previa autorizzazione del Responsabile della struttura, presso la quale svolgono la loro attività formativa. I rimborsi sono a carico esclusivamente della struttura, sia essa l'Istituto o diversa dall'Istituto, presso la quale la borsa viene fruita.
8. Qualora l'attività formativa del borsista dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta si applicherà la normativa vigente in materia presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 8

Norma finale.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare sono abrogati gli articoli 30 e 31 del decreto Presidenziale 3.10.2002, concernente "Regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto Superiore di Sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio" e il decreto presidenziale 3.2.2005, concernente "le norme per l'assegnazione e la gestione delle borse di studio dell'Istituto Superiore di Sanità".
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si applica la normativa generale vigente in materia.